



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 novembre 2010, n. 244

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,928 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "PARCO FOTOVOLTAICO LEQUILE PALAZZE" da realizzarsi nel Comune di Lequile (LE), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società De Stern 5 S.r.l., con sede legale in via Goito, 14 - Parma

Il giorno 10 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società De Stern 5 S.r.l., avente sede legale in Parma Via Goito n. 14, con nota prot. n. 38/10742 del 03.10.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,928 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lequile (LE) denominato "Parco fotovoltaico Lequile Palazze";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,928 MW da realizzarsi nel Comune di Lequile (LE), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 9155 del 31.08.2009 ha comunicato di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12487 del 17.11.2009 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 22 dicembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in sede di Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO, con nota prot. n. 052155 del 30.11.2009 e confermando la nota prot. 041209 del 30.09.2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 4,928 MW, da ubicare nel territorio del Comune di Lequile (LE) e del relativo cavidotto interrato per il collegamento alla Rete elettrica nazionale, che interesserà altri Comuni della Provincia di Lecce.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 15609 del 21.12.2009 rappresenta che il sito oggetto d'intervento non è interessato da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale dell'AdBP con Delibera n. 39 del 30.11.2005.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - prot. n. 104085 del 18.12.2009 - comunica che per l'area destinata all'impianto non vi sono indicazioni relative a presenze archeologiche, riscontrate invece a partire da una distanza minima di 430 m. (sporadici frammenti fittili: acroma, smaltata in bianco del XVIII sec., invetriata da cucina e coppi).

Per quanto detto, ritiene che tutte le fasi di scavo del cavidotto per il collegamento alla CP-MT di Martignano debbano essere sottoposte al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, ai quali sarà affidata, sotto il coordinamento della Soprintendenza in oggetto, la

documentazione grafica, topografica e cartografica dell'intervento, senza oneri per la Soprintendenza.

Per i lavori dell'impianto, richiama il disposto dell'art.90 del D. Lgs. 42/2004 che norma il rinvenimento di cose o strutture di interesse archeologico.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura Provinciale di Lecce - prot. n. 8121 del 10.12.2009 - rilascia nulla osta per quanto di competenza.

Fa presente, altresì, che eventuali realizzazioni di elettrodotti di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, diverse da quelle in progetto, dovranno essere sottoposte al parere dell'Ufficio di cui alla nota in oggetto.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - con nota rilasciata su modulo parere del 22.12.2009 rilascia parere favorevole a condizione che vengano verificati i punti relativi alla rete ed al non utilizzo di prodotti chimici.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA - con nota prot. n. 0055497 del 27.10.2009 rilascia nulla-osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'oggetto.

Fa rilevare che eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito.

Inoltre, fa presente che qualora dovesse essere necessaria la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione delle acque sotterranee le Società proponente dovrà fare richiesta preventiva all'Ufficio di cui alla nota in oggetto per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce - con nota prot. n. 3805/2009 del 16.10.2009 trasmette comunicazione nr. 6009 del 12.10.2009 con la quale si evidenzia che i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico.

- ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - con nota Prot. n. 16/1679/ED del 22.12.2009 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto alle seguenti condizioni:

- Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- Che, per quanto attiene al cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08.07.03;

- Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti.

Inoltre, rileva che per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce - prot. n. 45462 del 21.12.2009, comunica che - esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente - per la realizzazione del progetto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Sia fatto espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici ed effettuare le operazioni di diserbaggio esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;

2. Sia fatto espresso divieto di utilizzare prodotti chimici, e comunque non ecocompatibili, per le operazioni di pulizia dei pannelli ed utilizzare preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche;

3. Al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, prevedere l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione in cemento ed infiggere i pali di recinzione ugualmente tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento, qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (Siepe).

4. Sia effettuato specifico studio degli effetti sul microclima derivanti dalla realizzazione del progetto anche in considerazione delle esigenze di salvaguardia dell'area assoggettata a tutela del PUTT/p e dal PTCP della Provincia di Lecce;

5. Deve essere prodotto inquadramento planimetrico dell'area interessata dall'insediamento produttivo e relativa linea di interconnessione alla cabina primaria ENEL con l'indicazione dei vincoli rinvenienti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T.) della Regione Puglia ed una relazione sui criteri di inserimento.

6. Sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica comunale (il P.U.T.T./p vi individuata ATE C e ATD: piana alluvionale e ciglio di scarpata, nonché zona a gestione sociale della caccia) tenendo conto che, a norma dell'art. 2.02 del PUTT/p, la trasformazione dell'assetto attuale è consentita solo se compatibile con la qualificazione paesaggistica della zona;

In relazione a detto punto si richiama l'Autorizzazione paesaggistica del Comune di Lequile n. 1 del 17.12.2009, sotto riportata.

7. Fornire tutte le informazioni tecniche, relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutare la conformità degli stessi alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquadramento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso.

- Comune di Lequile (LE) con nota prot. 12099 del 21.12.2009, rilasciata su modulo-parere, comunica che nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto in quanto il progetto è conforme allo strumento urbanistico vigente.

Fa presente, altresì, che l'intervento è soggetto alle condizioni di cui al Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.11.2009 che prevede, tra l'altro, stipula di convenzione con la Società proponente.

A tale nota viene allegata - accertata la compatibilità paesaggistica delle opere in oggetto - ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e nell'esercizio dei poteri di delega di cui all'art. 23 della L.R. 20/2001 - Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 17.12.2009, a condizione che:

1. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo ovvero oggetto di piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea e/o seminativo adatte a mitigare l'impatto visivo rispetto al paesaggio agrario circostante.

2. Rispetto della naturale pendenza dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli;

3. I muri di recinzione di nuova costruzione a protezione dell'impianto e/o confine con altra proprietà, qualora previsti in progetto, devono essere realizzati, preferibilmente, in pietrame informale a secco del tipo tradizionale salentino, così come la ricostruzione e/o il consolidamento di muri dello stesso tipo già esistenti. Qualora si utilizzi una rete di recinzione metallica non deve superare l'altezza massima di mt. 2,50 e deve essere oggetto di interventi di mitigazione con piantumazione di siepi e cespugli con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea.

4. La viabilità interna all'area asservita all'impianto dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, eventualmente, con altro materiale naturale. E' assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, cementizio o di altri materiali che possano alterare lo stato dei luoghi.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo con nota prot. n. 6288 del 16.12.2009 comunica che - evidenziata l'assenza di interferenze con opere ed impianti consortili - non emergono ragioni ostative all'esecuzione delle opere previste in progetto.

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota rilasciata su modulo parere del 22.12.2009 comunica che - analizzato il progetto e riscontrata l'interferenza dell'elettrodotto con opere di proprietà AQP (Tav. Elb12b) - il parere positivo è subordinato alla stipula di apposita convenzione con AQP contenente le prescrizioni esecutive per la salvaguardia di opere idriche.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - con nota prot. n. 5104 del 15.12.2009 e confermando nota prot. 4513 del 05.11.2009 - comunica che nulla osta alla costruzione ed

all'esercizio dell'impianto di cui trattasi, alla condizione che la Società proponente si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - con nota prot. n. 25167 del 21.12.2009 avente in allegato parere espresso in data 22.10.2009 Prot. 20998, comunica che l'attività in argomento non risulta tra quelle di cui al DM 16.02.1982 ed al D.P.R. 26.05.59 n 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12.01.98 n. 37.

Vista:

- la modifica progettuale limitatamente ad un tratto del percorso del cavidotto interrato di connessione dell'impianto in oggetto a seguito di richiesta da parte di ANAS S.p.A., allo scopo di uniformare detto percorso a quello autorizzato ad altra società per scopi analoghi;

- la Validazione tecnica di Enel Distribuzione S.p.A. del 03.05.2010 relativa a detta variante;

Rilevato che:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12331 del 11.08.2010 ha convocato la seconda riunione della Conferenza di servizi per il giorno 08 settembre 2010;

Preso atto dei pareri espressi in sede di seconda riunione della Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 2591 del 11.02.2010 - concede nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società proponente degli interventi di bonifica dell'area in questione.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 8691 del 17.02.2010 - rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza.

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione PUTT - Prot. AOO_079/5736 del 22.03.2010 ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO, con nota prot. n. 0011503 del 31.08.2010 - avente in allegato nota prot. 32531 del 05.07.2010 - ad integrazione di quanto già partecipato con nota prot. 041209 del 30.09.2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alle varianti al percorso di connessione - nel tratto compreso nel territorio del Comune di Sternatia (LE) - relativo al collegamento dell'impianto fotovoltaico in argomento alla Rete Enel.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 6615 del 05.05.2010 - rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - con nota prot. n. 15207 del 13.07.2010 - confermando nota nr. 6009 del 12.10.2009 - comunica che non occorre nulla-osta forestale in quanto i terreni interessati dai lavori per la realizzazione del tracciato dell'elettrodotto non sono gravati da vincolo idrogeologico.

- Acquedotto Pugliese con nota del 02.09.2010 rilasciata su modulo parere comunica che le opere previste nella variante non comportano variazioni rispetto al parere rilasciato in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - con nota prot. n. 4441 del

07.09.2010 avente in allegato nota prot. 3945 del 26.07.2010 comunica che la variante progettuale è risultata non interessare zone vincolate da titoli minerari e, pertanto, conferma anche per la nuova ubicazione dei cavidotti il nulla osta espresso, per quanto di stretta competenza mineraria, con nota n. 4513/2009.

- Comune di Sternatia (LE) con nota prot. 4734 del 07.09.2010 conferma nulla osta rilasciato in data 26.04.2010 Prot. 2337 atteso che il cambio del percorso del cavidotto non interessa tratti di strade Comunali diverse da quelle per le quali era già stato rilasciato nulla-osta.

- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce - con nota prot. 42374 del 08.09.2010 conferma il parere già espresso con nota prot. n. 45462 del 21.12.2009 con le relative prescrizioni.

- Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Brindisi e Taranto - Lecce - con nota prot. n. 10593 del 02.07.2010 e confermando nota prot. 20507 del 11.12.2009 rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D. l.vo 42/2004.

- FERROVIE DEL SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. con nota prot. 1179 del 31.03.2010 - esaminato il progetto - esprimono il proprio nulla-osta tecnico preventivo.

Precisa, altresì, che:

- il suddetto nulla osta non autorizza, allo stato, l'attraversamento della linea ferroviaria Lecce-Gallipoli e la realizzazione del parallelismo, su proprietà non ferroviaria, dal Km 12+545 al Km 12+833, lato sinistro della suddetta linea.

- l'autorizzazione definitiva ai lavori è subordinata al completamento della procedura di autorizzazione, del progetto esecutivo presentato dalla Società proponente.

- preventivamente al rilascio della autorizzazione di cui al punto precedente, inoltre, dovrà essere sottoscritto un apposito atto di Convenzione, che regolerà i rapporti tra le Ferrovie di cui alla nota in oggetto e la Società Proponente, che avrà cura, altresì, di provvedere al pagamento degli oneri di istruzione pratica, sorveglianza lavori e collaudo delle opere.

- Comune di Soletto (LE) Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente con nota del 18.03.2010 rilascia nulla osta.

Fa presente, altresì, che la Società proponente dovrà comunicare l'inizio dei lavori, e la successiva avvenuta fine con allegata certificazione di regolare esecuzione.

- Comune di San Donato di Lecce (LE) - Settore 5 LL.PP. Edil. Privata - con nota prot. 2430 del 10.03.2010 comunica il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, a condizione:

- Che le sedi stradali siano ripristinate a perfetta regola d'arte mediante una fascia di conglomerato bituminoso tappetino non inferiore a mt. 150 previo costipamento del fondo oggetto dello scavo con getto in calcestruzzo cementizio;

- Che prima dell'inizio dei lavori sia informato il comando di Polizia Municipale per organizzare il traffico stradale;

- Che prima dell'inizio dei lavori siano acquisiti i pareri delle autorità competenti Soprintendenza ai Beni Archeologici paesaggistici ecc per la località Li Curti della fraz. di Galugnano;

- Che prima dell'inizio dei lavori sia acquisito il parere della F.S.E. per attraversamento ferroviario;

- Che sia predisposta tutta la segnaletica stradale necessaria a garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - con nota prot. n. 8034 del 20.05.2010 ritiene, per quanto di stretta competenza, che non vi siano ostacoli per la realizzazione della variante in esame, alla condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite con nota prot. n. 104085 del 18.12.2009;

- ENAC - Ufficio Certificazione Aeroporti - con nota prot. n° 0087550 del 30.07.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che:

- L'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla

navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Comune di Galatina (LE) con nota prot. 9186 del 04.03.2010 e 10099 del 10.03.2010 - confermata in data 01.09.2010 Prot. 31692 - rilascia nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto tenendo presente che le sedi stradali, all'interno del territorio di Galatina, interessate dall'intervento sono:

- Strada Provinciale n. 362 "Galatina-Lecce" (circa ml. 800 di competenza Provincia di Lecce);
- Strada Provinciale 137 "Sternatia alla San Cesario-Galatina" (circa ml. 700 di competenza Provincia di Lecce).

Pertanto, fa presente, che il definitivo parere per l'occupazione del sottosuolo pubblico dovrà essere richiesto alla Provincia di Lecce - Settore Strade.

- Provincia di Lecce - Settore Appalti e Mobilità Servizio Strade - con nota Prot. 37141 del 26.04.2010 esprime, per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole.

Resta fermo l'obbligo per la Società proponente, a pena di nullità, di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa concessione ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 64 del 25.09.2000.

Inoltre, prescrive, considerato che il nuovo tracciato proposto ricalca, in larghissima parte, identico percorso autorizzato ad altra società per lo stesso scopo, che gli attraversamenti longitudinali saranno realizzati mediante tecnologia di "perforazione orizzontale" o "Micro-Tunnelling" che incorpori, possibilmente, entrambi i cavidotti.

- Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria/Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - con nota del 24.03.2010 (trasmesso con nota prot. 27979 del 25.03.2010) comunica che il progetto esaminato risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per quanto attiene alla coerenza con le previsioni del Piano faunistico-venatorio vigente, esprime parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ufficio Emissioni - con nota prot. del 22.02.2010, relativamente ai campi elettrici magnetici generati dall'elettrodotto, in relazione alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto stesso, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposta dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto. Fa presente, inoltre, che l'elettrodotto dovrà essere autorizzato dall'Ente di cui alla in oggetto ai sensi della L.R. n° 25 del 09.10.2008.

- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ufficio Rifiuti - con nota prot. del 22.02.2010, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo e gestione acque meteoriche, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, con le seguenti prescrizioni:

- Per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;
- I trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto.
- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ufficio Aree

Protette, Tutela Naturalistica - con nota prot. del 22.02.2010 rilascia il seguente parere, per quanto di competenza:

il sito di localizzazione dell'impianto di cui in oggetto non ricade in

„ Aree protette nazionali ex L. 94/91;

„ Aree protette regionali ex L.R. 19/97;

„ Psic (proposti siti di importanza Comunitaria) di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

„ ZPS (zone a Protezione Speciale) di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

„ Zone umide di cui alla convenzione di Ramsar.

- Comune di Martignano (LE) - Ufficio Tecnico - con nota prot. 1232 del 01.04.2010 autorizza ad eseguire i lavori per la realizzazione di un elettrodotto di 2° classe in cavo interrato per la connessione alla Rete ENEL MT (20 KV) alla cabina primaria di Martignano, lungo le seguenti strade:

- Strada comunale vecchia Sternatia-Martignano (Strada Comunale);

- Strada comunale delle Madornate (Strada Comunale);

Per quanto riguarda le strade provinciali:

- Strada Provinciale di collegamento della S.P. n°28 con la S.P. n°30;

- Strada Provinciale Caprarica-Martano.

demandava il rilascio dell'autorizzazione alla Provincia in quanto proprietaria.

Sono fatte salve le seguenti prescrizioni ed avvertenze generali:

- Lo scavo longitudinale avvenga, ove tecnicamente possibile, sulla banchina stradale;

- I lavori stessi siano iniziati entro un anno dalla della autorizzazione di cui alla nota in oggetto e siano ultimati entro tre anni dalla stessa data;

- Prima dell'inizio dei lavori venga comunicato per iscritto l'impresa esecutrice, nonché il Direttore di Lavori;

- Siano rispettate tutte le norme di cui al D.P.R. 495 del 16.12.1992 sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, ed adottati tutti gli accorgimenti, nessuno escluso, per la tutela del pubblico transito pedonale e carraio, tutte le norme vigenti in materia di segnalazione diurna e notturna, per la prevenzione degli infortuni e di cui al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

- L'impresa esecutrice della manomissione, prima dell'inizio dei lavori, deve prendere accordi con il Comando di P.M. per la regolamentazione della circolazione nella zona interessata dai lavori stessi;

- Nel caso di cedimenti stradali dovuti alle suddette manomissioni, che dovessero verificarsi in ogni tempo, il concessionario è tenuto all'immediata sistemazione del tratto di sede stradale interessata;

- Sarà a carico del concessionario la spesa per i ripristini secondo le modalità di seguito riportate:

a) rifilatura della sezione di scavo;

b) compattazione della colmata effettuata a strati aventi spessore di cm. 25, eseguita con mezzi meccanici, previa bagnatura degli strati stessi;

c) realizzazione di un cassonetto con breccia e misto di cava per uno spessore di cm. 20 debitamente costipato con apposito vibrocostipatori;

d) realizzazione di uno strato di bynder dello spessore non inferiore a cm. 10 allo stato compresso per tutta la larghezza dello scavo o, strato di conglomerato cementizio dello spessore di cm.20, il piano viabile così realizzato, va lasciato sotto traffico per almeno un mese, al fine di verificare gli eventuali cedimenti di detto piano. Se tali cedimenti dovessero verificarsi, sarà cura dell'impresa rimuovere lo strato di bynder, integrare la zone di cedimento con misto granulometrico stabilizzato, costipare il piano di posa e rifare lo strato di bynder dello stesso spessore non inferiore a cm. 10.

e) Al termine del periodo di cui sopra, e preve condizioni atmosferiche favorevoli, sarà eseguita la fresatura del manto stradale in asse alla condotta per una larghezza maggiorata di cm.30 per ogni lato dello scavo, e per uno spessore di cm.3, su tale piano, previa umettatura con emulsione bituminosa, sarà realizzato il manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3, in modo che al posa del tappetino, riporta la risagomatura della sede stradale ai profili preesistenti.

- SNAM RETE GAS S.p.A. con nota prot. 170 del 01.06.2010 esprime parere di nulla osta ai lavori per la

costruzione di un elettrodotto di 2° Classe, come da progetto presentato, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni per tutti gli attraversamenti elencati:

- Negli attraversamenti tra l'elettrodotto MT da 20 KV della Società proponente ed il metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS S.p.A., dovranno essere rispettate le condizioni previste dal D.M. del 17 aprile 2008.

Inoltre, considerato il tracciato presentato dalla Società proponente, nonché date le profondità di posa verbalizzate nel corso del sopralluogo congiunto del 19.03.2010, le possibili soluzioni sono:

a) per attraversamento in sovrappasso, i cavi elettrici non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto per tutti gli attraversamenti) e dovrà essere rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore dei cavi e l'estradosso superiore dei metanodotti di almeno 0,5 metri;

b) per attraversamento in sottopasso, nel caso di cavi contenuti in tubo portacavo, dovrà essere rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore del metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS S.p.A. e l'estradosso superiore del tubo portacavo della Società proponente di almeno 1,5 metri;

c) la rete di terra dei cavidotti, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza degli attraversamenti con il metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto).

d) Qualsiasi nuova costruzione, ivi comprese opere accessorie, quali pozzetti, cabine di trasformazione ecc, dovranno rispettare una distanza minima dall'asse del metanodotto di 12,5 m.

Fa presente, altresì, quanto segue:

- Qualsiasi lavoro nei tratti interferenti con il metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà essere preventivamente concordato con il Centro Snam Rete Gas di Bari;

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori, contestualmente al quale sarà consegnato il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS S.p.A.

- Qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale SNAM RETE GAS S.p.A., dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare eventuali interferenze delle nuove opere con gli esistenti metanodotti.

- qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il nulla osta in oggetto dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato con l'obbligo - da parte della Società proponente - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante".

Inoltre, segnala che:

- il metanodotto non dovrà essere intercluso all'interno dell'area recintata destinata a campo fotovoltaico;

- dovrà essere mantenuto il rispetto della fascia di servitù sgombra da qualsiasi opere o installazioni di pannelli, ivi comprese le recinzioni;

- le intere fasce asservite siano mantenute a terreno agrario.

- nel corso dei lavori di realizzazione del parco fotovoltaico nessun transito di mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia asservita del metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS S.p.A. e in nessun modo dovrà essere alterata la profondità di posa del metanodotto di cui sopra.

- Comune di Lequile con nota prot. 3842 del 25.03.2010 concede il nulla osta ai sensi dell'art. 111 e 120 del T.U. di Leggi su Acque e Impianti Elettrici n. 1775 dell'11.12.1933, a condizione che durante l'esecuzione dei lavori vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. La Società proponente dovrà trasmettere la comunicazione di inizio e fine lavori;

2. Gli scavi da su sedi stradali, dovranno eseguirsi previo taglio con apposita macchina;

3. Il ripristino dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte: per il reinterro dovrà essere utilizzato misto cava, mentre lo strato finale previsto per il ripristino (bynder e tappeto) dovrà essere supportato da uno

strato di massicciata stradale (realizzato secondo le regole della buona costruzione), dallo spessore non inferiore a cm. 30,00;

Il ripristino dovrà essere effettuato per una larghezza non inferiore a mt. 2,50;

4. Il tutto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia e a perfetta regola d'arte, in modo tale da evitare successivi cedimenti del manto stradale ed in modo tale da raccordarsi ed uniformarsi con i piani esistenti;

5. Se i lavori dovessero interessare proprietà private, prima dell'inizio effettivo dei lavori, la Società proponente dovrà acquisire l'autorizzazione dei legittimi proprietari;

6. Dovranno essere osservate tutte le norme sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili previste dalla vigente legislazione in materia, trasmettendo, eventualmente, il piano esecutivo della sicurezza, nel caso di chiusura totale o parziale di sedi stradali.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - Ufficio Prevenzione con nota prot. n. 16632 del 06.09.2010 avente in allegato parere espresso in data 22.10.2009 Prot. 20998, comunica che l'attività in argomento non risulta tra quelle di cui al DM 16.02.1982 ed al D.P.R. 26.05.59 n. 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12.01.98 n. 37.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 11197 del 06.09.2010 e confermando nota prot. n. 15609 del 21.12.2009 rappresenta che il sito oggetto d'intervento non è interessato da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale dell'AdBP con Delibera n. 39 del 30.11.2005;

- Enel Distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 50810 del 30.01.2009 trasmetteva la STMG alla Società proponente - accettata in data 10.03.2009 - e consistente in quanto di seguito specificato:

1. Costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL185mmq, che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Martignano;

2. STALLO MT in Cabina Primaria;

3. Costruzione di una cabina di consegna;

- Preso atto, altresì, che:

l'Ing. Fabio Calcarella, in qualità di tecnico progettista dell'impianto di cui all'oggetto, ha dichiarato con nota del 08.09.2010:

- che il percorso del cavidotto di variante in oggetto è quello proprio della Società T.G. S.r.l. Energie Rinnovabili relativamente al progetto dell'Impianto nel Comune di Galatina località "Insite", del quale risulta progettista.

In ordine al progetto "Insite" della Società TG S.r.l. Energie Rinnovabili registra il nulla osta positivo da parte del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi.

Rilevato che:

- il Comune di Lequile (LE) ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- in riferimento alla disponibilità del sito per la realizzazione dell'esercizio dell'impianto in oggetto, la Società proponente ha trasmesso con nota del 05.11.2010 (Prot. AOO_159 del 09.11.2010 n. 15830) una proroga del patto di opzione ex art. 1331 c.c. per la costituzione di un diritto di superficie sottoscritto in data 10.09.2008 e la cui scadenza è stabilita al 31.01.2011.

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 13779 del 23 settembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,928 MW, ubicato nel Comune di Lequile (LE);

e delle relative opere connesse:

„ Costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL185mmq, che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Martignano;

„ STALLO MT in Cabina Primaria;

„ Costruzione di una cabina di consegna.

- in data 08 ottobre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società De Stern 5 S.r.l. ed il Comune di Lequile (LE) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11986 e della Convenzione al repertorio n. 11987.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 244 del 10 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,928 MW, come innanzi descritto, denominato "PARCO FOTOVOLTAICO LEQUILE PALAZZE" ed ubicato nel Comune di Lequile (LE).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società DE STERN 5 S.r.l. con sede legale in Parma Via Goito n. 14, Partita IVA 02492460346 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,928 MW, ubicato nel Comune di Lequile (LE);

e delle relative opere connesse:

„ Costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL185mmq, che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Martignano;

„ STALLO MT in Cabina Primaria;

„ Costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società DE STERN 5 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri

nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lequile (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
